

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N____ DEL __/__/2020

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC –Sezione TARI PUNTUALE- IN VIGORE DAL 2020

Sono inseriti i seguenti articoli:

ART.8 bis

(RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE DISAGIATE)

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, riconosce, dall'anno 2020, alle utenze domestiche economicamente svantaggiate una riduzione tariffaria nella misura indicata al comma 3. Per usufruire di tale riduzione occorre essere in possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 4, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG), all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1,2 e 3 del TIBEG e all'articolo 3 del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI).

2. La riduzione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1.

3. La riduzione è applicata sulla tariffa (parte fissa e parte variabile) nella misura del 50% all'utente domestico il cui nucleo familiare abbia, nel periodo di riferimento della tassazione, i requisiti per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui al comma 1, nelle more della definizione della disciplina di cui all'art. 57-bis del D.L. 124/2019 convertito nella legge 19 dicembre 2019 n. 157.

4. Per fruire della riduzione di cui ai commi precedenti il contribuente deve presentare apposita istanza entro il 31 ottobre di ciascun anno in cui dichiara sensi del DPR. 445/2000:

- Per il bonus sociale: il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE, il rispetto delle condizioni di univocità dell'agevolazione per il nucleo familiare, di cui al precedente comma 2, e allega idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus.

5. La riduzione è riconosciuta per anno di imposta. Per ciascun anno di imposta, per ottenere la riduzione di cui al presente regolamento, il contribuente deve rinnovare la richiesta presentando apposita istanza.

7. Il Comune procede all'applicazione della riduzione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

7. In caso di morosità pregressa, la riduzione è trattenuta a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto. Tale compensazione viene evidenziata nell'avviso di pagamento inviato al contribuente.

9. Verranno effettuati controlli sulle istanze di riduzione presentate dagli utenti ai sensi della normativa in vigore e in caso di incongruenze riscontrate verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 12 bis
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE
PER EMERGENZA COVID-19

1. Il Comune riconosce, per l'anno 2020, una riduzione tariffaria al fine di supportare le utenze non domestiche, in particolare gli esercizi commerciali ed artigianali che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere/chiudere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19.

2. Tali riduzioni saranno concesse in assenza di autocertificazione, per le utenze non domestiche inserite nelle seguenti categorie:

101 Musei-biblioteche-scuole-associazioni-luoghi di culto e loro pertinenze

102 Cinema

106 Esposizioni, autosaloni

107 Alberghi con ristorante

108 Alberghi senza ristorante

113 Negozi abbigliamento- calzature -librerie- cartolerie -ferramenta

115 Negozi di filatelia tende tessuti tappeti cappelli ombrelli antiquariato

116 Banchi di mercato di beni durevoli

117 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

118 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

121 Attività industriali con capannoni di produzione

122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

123 Mense, birrerie, amburgherie

124 Bar, caffè, pasticcerie

130 Discoteche, night club, sala giochi

Della categoria 127: solo "fiori e piante"

3. Sono riconosciute riduzioni solo su presentazione di autocertificazione con l'indicazione del periodo di chiusura da presentare entro il 31 ottobre 2020 per le seguenti categorie economiche:

103 Magazzini senza alcuna vendita diretta (non sono riconosciute riduzioni alle autorimesse)

104 Campeggi, impianti sportivi, stazione ferroviaria (non sono riconosciute riduzioni ai distributori di carburante)

119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

120 Attività industriali con capannoni di produzione

4. La riduzione per l'anno 2020 è applicata sull'intera tassa dovuta (parte fissa e variabile) dalle categorie economiche e nella misura del 25%.

5. Il Comune procede all'applicazione della riduzione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti commi.

6. In caso di morosità pregressa, la riduzione è trattenuta a diretta compensazione

dell'ammontare rimasto insoluto. Tale compensazione viene evidenziata nell'avviso di pagamento inviato al contribuente.

7. Per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo, l'utente non domestico appartenente alle categorie economiche indicate al comma 3, deve presentare apposita istanza entro il 31 ottobre 2020, che attesti ai sensi del DPR. 445/2000, il periodo di chiusura dell'attività.

8. Verranno effettuati controlli sulle istanze di riduzione presentate dagli utenti ai sensi della normativa in vigore e in caso di incongruenze riscontrate verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

E' modificato l'art. 16, comma 1 nel seguente modo:

ART. 16
Riscossione

1. II tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs 9 Luglio 1997 n. 241, salvo diversa disposizione legislativa. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento precompilato e contenente tutti gli elementi utili al fine del pagamento **(comprese le indicazioni di ARERA contenute nelle delibere n. 444/2019 e n. 59/2020 in materia di trasparenza di gestione del servizio)**.

E' onere del contribuente verificare il codice delle attrezzature e il numero della tessera assegnata e segnalare eventuali anomalie. La riscossione è disposta mediante invio di avviso di pagamento frazionato in due rate con le scadenze che verranno stabilite dal Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe.

2. *omissis*

3. *omissis*

4. **Per il 2020 la struttura di gestione individuata con decreto del Ministero delle Finanze, effettua lo scorporo dai versamenti effettuati con il modello F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs 9 Luglio 1997 n. 241, dell'importo del TEFA (tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.lgs 504/92). Dall'anno 2021 il TEFA sarà versato dai contribuenti con i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.**